

ANTIGONE

La tortura di Stato

Anno 2023,
XVIII, N. 1





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 1/2023 LA TORTURA DI STATO

a cura di Patrizio Gonnella

INDICE

Introduzione, di <i>Patrizio Gonnella</i>	9
Contro la tortura. 25 anni di articoli su <i>Il Manifesto</i> , di <i>Patrizio Gonnella</i>	12
La criminalizzazione della tortura nel mondo, di <i>Sofia Antonelli</i>	89
La giurisprudenza europea e la tortura in Italia, di <i>Maria Serena Costantini</i> e <i>Edoardo Paoletti</i>	111
La prevenzione della tortura in carcere, di <i>Mauro Palma</i>	127
Prime emersioni dal processo sulla Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, di <i>Luigi Romano</i>	142
Violenze in carcere: commento ad una prima sentenza sui fatti avvenuti nel 2018 presso la Casa circondariale <i>Lorusso Cutugno</i> di Torino, di <i>Simona Filippi</i> e <i>Benedetta Perego</i>	166
Violenze in carcere: commento alla sentenza del Tribunale di Siena, settembre 2023, di <i>Ignazio Juan Patrone</i>	183
La violenza istituzionale nelle carceri catalane, di <i>Rachele Stroppa</i>	196
ALTRI SAGGI	227
Detenzione amministrativa: il <i>juez de control</i> e la riforma spagnola in una prospettiva comparatistica con la normativa italiana, di <i>Desirée Barra</i>	229

RUBRICA GIURIDICA	262
Carceri: nascono i gruppi speciali. Il G.I.O. e l'esempio francese da non seguire, di <i>Enrico Pinto</i>	264
ARTE E PENALITÀ	271
La tortura giudiziaria: narrazioni ed immagini ottocentesche sul caso Beatrice Cenci, di <i>Claudio Sarzotti</i>	273
AUTORI	276



VIOLENZE IN CARCERE: COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SIENA, SETTEMBRE 2023

*Ignazio Juan Patrone**

Abstract

The crime of torture only entered the Italian criminal system – despite the clear provision contained in Article 13 of the Constitution – with Law No. 110 of 14 July 2017. The Court of Siena, entrusted with the examination of serious acts of violence committed by some Prison Police officers in 2018 in the San Gimignano Prison, pronounced in September 2023 a very relevant decision. The judge, in particular, started from an analytical reconstruction of the events that took place, without omitting any critical examination of the evidence collected. Article 613-bis is described as a natural consequence of the obligations undertaken by Italy at all levels, universal and European. There are, however, strong political pushes to delete the crime of torture motivated by alleged and unproven difficulties in which police forces would find themselves today.

Keywords: torture, San Gimignano, Prison Police, art. 13 Constitution.

* Ignazio Juan Patrone, già magistrato, ha svolto tra le altre le funzioni di assistente alla Corte costituzionale, esperto della Commissione Europea per le politiche penali, sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Ha scritto su numerose riviste giuridiche.

1. Premessa: 2017, il reato di tortura entra (finalmente) nell'ordinamento italiano

La tortura, intesa come l'azione violenta su una persona al fine di ottenere la sua confessione di un delitto o una chiamata di correo, ovvero al fine di infliggere alla stessa una punizione supplementare, è pratica antica, attuata dall'antichità fino all'Ottocento ed alla prima metà del Novecento e, pur se oggi ripudiata, almeno formalmente, da tutti gli stati, costituisce ancora un mezzo utilizzato dal potere, sia esso di diritto o di fatto, per manifestare la propria supremazia sulle vittime. La Costituzione italiana, pur non menzionando mai la parola "tortura", ha inteso vietarla con una affermazione che non può lasciare dubbio alcuno all'interprete: l'articolo 13, al terzo comma, infatti, prevede che "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Anche il primo comma, peraltro, contiene un divieto in senso ampio della tortura stabilendo che "la libertà personale è inviolabile".

Eppure, come è noto, il reato di tortura quale fattispecie autonoma di illecito penale è stato introdotto nell'ordinamento solamente sessantanove anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e dopo che la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, con una serie di sentenze tra il 2015 ed il 2017, aveva pesantemente

censurato l'Italia proprio per l'assenza nell'ordinamento di una previsione che consentisse la condanna effettiva degli appartenenti alle forze di polizia in caso di torture e maltrattamenti delle persone affidate alla loro custodia: esemplare in tale senso è quanto afferma la sentenza Azzolina ed altri c. Italia, relativa ai fatti di vera e propria tortura di massa avvenuti nella Caserma di Bolzaneto durante la riunione del G8 a Genova: «158. Contrariamente alla conclusione cui è giunta in altre cause, la Corte considera che, nella fattispecie, la durata del procedimento interno e il non luogo a procedere pronunciato per intervenuta prescrizione della maggior parte dei reati non siano imputabili ai temporeggiamenti o alla negligenza della procura o dei giudici nazionali ma alle lacune strutturali dell'ordinamento giuridico italiano ... In effetti, secondo la Corte, l'origine del problema risiede nel fatto che nessuno dei reati esistenti sembra comprendere tutta la gamma di questioni sollevate da un atto di tortura di cui un individuo rischia di essere vittima ... La Corte ha già dichiarato nella sentenza Cestaro ... che la legislazione penale nazionale applicata nelle cause in discussione si era rivelata inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e priva dell'effetto dissuasivo necessario alla prevenzione di violazioni simili dell'articolo 3 della Convenzione.

161. In questo contesto, la Corte ha invitato l'Italia a munirsi degli strumenti giuridici atti

a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'articolo 3 e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte, in particolare la prescrizione e l'indulto...». Finalmente, con la legge 14 luglio 2017, n. 110, il reato di tortura entra nell'ordinamento penale italiano.

2. La sentenza del Tribunale di Siena n. 211 del 5 settembre 2023

Con la sentenza n. 211 del 5 settembre 2023 qui in commento il Tribunale di Siena, nel motivare la condanna di cinque appartenenti al reparto di Polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano, imputati di atti di tortura e di sopraffazione nei confronti di alcuni detenuti, ha scritto una pagina fondamentale per l'inquadramento del reato di tortura di cui all'art. 613-*bis* del Codice penale, introdotto nell'ordinamento dall'art.1, comma 1, della legge n. 110 del 2017. Rimarchevole è in particolare il metodo adottato dalla sentenza per la completa e puntuale ricostruzione dei gravi fatti di violenza commessi in quel carcere in data 11 ottobre 2018: fatti analoghi spesso, per le obiettive difficoltà di raccolta delle fonti di prova, restano invece nascosti e di conseguenza impuniti.

La sentenza non manca di sottolineare come sia stato possibile avviare

le indagini, dapprima quelle interne e quindi quelle rimesse doverosamente al Pubblico ministero, solamente perché “il personale dell'area educativa, nel primo pomeriggio di venerdì 12 ottobre 2018, aveva informato del pestaggio il Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena e, soprattutto, aveva altresì direttamente investito della vicenda il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, nella persona della vicaria dott.ssa omissis; la quale ultima, a sua volta, si era subito attivata tanto riferendo la notizia al Provveditore dott. omissis, quanto direttamente telefonando alla comandante di reparto omissis, alla quale espressamente chiese, nell'occasione, di operare quelle verifiche interne, che come visto hanno in breve condotto ad acquisire e preservare le immagini di videosorveglianza, direttamente riproduttive dei fatti oggetto di giudizio”.

Osservazione questa che ci rimanda – per contrasto ed in opposizione – a tutti i casi, costituenti un vero e proprio buco nero, nei quali un intervento qualificato e soprattutto tempestivo non vi è stato, con conseguente cancellazione o dispersione delle fonti di prova, a causa della messa in moto di quella logica di copertura e minimizzazione delle violenze tanto frequente quando avvengono (e non dovrebbero avvenire) nei luoghi di detenzione come nelle camere di sicurezza e negli uffici di polizia. E purtroppo gli esempi, anche drammatici nella loro dimensione, non

sono mancati, come le violenze – sopra già ricordate – avvenute nella Caserma di Bolzaneto a Genova nel luglio del 2001, o il caso Cucchi, per il quale l'accertamento della verità ha richiesto anni ed anni di processo, tra silenzi omertosi e vere e proprie false testimonianze. Quanti arrestati “caduti dalle scale” e quante presunte autolesioni sono state archiviate a seguito di rapporti compiacenti della Polizia giudiziaria e di richieste dei Pubblici ministeri poco disposti ad indagare sugli stessi, quante denunce sono restate inascoltate.

La mancanza in Italia di indagini adeguate alla gravità degli episodi di violenza denunciati nel caso di episodi di violenza avvenuti in luoghi di detenzione, è stata rilevata con grande chiarezza da una ormai risalente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso *Labita c. Italia*, Grande Camera, 6 aprile 2000, per gravi fatti accaduti, secondo la prospettazione del denunciante, nel 1993 nel carcere di Pianosa. Il Giudice europeo ha in proposito affermato che per questo genere di denuncia le indagini debbono essere effettive e concentrate nel tempo e che in difetto, pur nella assenza di elementi obbiettivi di prova delle lesioni subite del denunciante, lo Stato debba rispondere della violazione dell'art. 3 della Convenzione per la violazione procedurale dei doveri di accertamento su di esso incombenti.

Rileva ancora il Tribunale di Siena come “la costante e continuativa carenza,

presso la Casa di reclusione di San Gimignano, di organi dirigenziali o direttivi titolari e, quindi, stabilmente e diuturnamente presenti in sede – con riferimento vuoi alla persona del dirigente penitenziario ricoprente l'incarico di direttore di istituto, vuoi alla persona del funzionario direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ricoprente l'incarico di comandante di reparto – ha invero contraddistinto e caratterizzato, per lungo tempo, l'ordinaria vita di tale istituto penitenziario. Un fattore, quello dell'assenza di stabili organi direttivi, che ad avviso del Collegio ha di certo inciso non poco nella formazione di un terreno fertile in cui potessero germogliare e proliferare prassi illegittime e illecite, quali quelle oggetto del presente procedimento”.

Da lungo tempo, purtroppo, dobbiamo infatti rilevare come la carenza degli organici dei dirigenti responsabili, così come quella degli operatori sociali e dello stesso personale della Polizia penitenziaria, unite alla drammatica ed ingravescente situazione di sovraffollamento, siano tutti fattori che non possono non creare le premesse per fatti di una violenza ulteriore rispetto a quella di per sé insita nella pena detentiva e nella conseguente privazione della libertà.

Dopo aver minuziosamente ricostruito i fatti avvenuti l'11 ottobre 2018 nel Carcere di San Gimignano con una motivazione incentrata sulle prove raccolte al dibattimento, senza mai indulgere in

congetture e deduzioni ma fondando la valutazione del Tribunale su riscontri e documenti, ed una volta esaurita la motivazione in fatto il Tribunale di Siena passa ad una motivazione in diritto che si segnala per la sua completezza e per le argomentazioni puntuali.

3. Il concetto giuridico di tortura come ricostruito nella sentenza in esame

In primis vogliamo osservare come il Tribunale prenda le mosse da una ricostruzione puntuale del concetto giuridico di “tortura” attraverso le fonti internazionali e le specifiche previsioni di divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti in esse contenute, a partire dalla Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, firmata a Ginevra l’8 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739, che così dispone all’articolo 17, comma quarto: “Nessuna tortura fisica o morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura”: ed all’articolo 87, comma terzo, aggiunge che “Sono vietate le pene collettive per atti individuali, come pure qualsiasi pena corporale, qualsiasi incarcerazione in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di tortura e di crudeltà”.

Da tali disposizioni il Collegio senese desume un punto essenziale, che a suo giudizio costituisce l’architrave del concetto giuridico di tortura penalmente rilevante e che per brevità qui si riporta: “Sin da tale prima fonte internazionale, ... , può rilevarsi la presenza di quella costante tonalità che colora il meccanismo della tortura: la commissione di tale atto in costanza di un rapporto pubblico di custodia che lega, in condizione di evidente asimmetria e disparità dell’uno rispetto all’altra, l’autore del reato alla vittima dello stesso, con quest’ultima identificata nella persona custodita e il primo in un appartenente al personale di custodia. Tale tonalità è, quindi, inestricabilmente associata alla necessaria qualifica, in capo all’autore del reato, di persona esercente un pubblico potere e, più in particolare, di appartenente all’apparto di custodia, sia esso civile oppure militare, com’è il caso cui si riferisce, all’evidenza, la Convenzione in parola”.

La tortura appare dunque un delitto la cui condotta è costituita dalla violenza della persona investita di un pubblico potere su un’altra persona, potere del quale l’autore abusa mediante il ricorso ad atti di percosse e lesioni e soprusi di altro tipo, come il tristemente noto *waterboarding*, il lasciare il torturato in locali ove gli è impossibile sedere o coricarsi, tenere la luce accesa giorno e notte, facendogli ascoltare rumori e musica a volume altissimo, etc. e rendendo così la vittima in balia delle proprie scelte arbitrarie

e mero oggetto di un trattamento punitivo fine a stesso: persona non più soggetto, ma mero oggetto nelle mani di chi ha in quel momento il potere. Nell'economia interpretativa della fattispecie di cui all'art. 613-*bis* cod. pen., ad avviso del Collegio siffatta Convenzione assume quindi un ruolo centrale e capitale.

Essa, infatti, oltre a restituire e consegnare all'interprete una vera e propria definizione normativa di "tortura" in capo a ciascuno Stato aderente impone specifici e vincolanti obblighi positivi di attivazione, tra i quali, innanzitutto, deve evocarsi l'obbligo di prevenzione degli atti di tortura, mediante l'adozione di ogni provvedimento di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria che possa dirsi efficace al fine di impedire che, in un territorio ricadente nella sua giurisdizione, siano compiuti atti di tortura (v. art. 2); nonché, per quel che qui in particolare rileva, l'obbligo di criminalizzazione degli atti di tortura e di loro adeguata punizione penale, mediante l'istituzione di uno specifico titolo di reato, assistito da un apparato sanzionatorio congruo rispetto al benevalore da tali atti inciso e menomato:

"Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca reato a tenore del suo diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque complicità o partecipazione all'atto di tortura. In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità" (così

l'art. 4).

4. Il quadro normativo convenzionale e costituzionale

Quella che segue nella motivazione è una disamina di tutte le altre fonti pattizie internazionali che hanno proibito la tortura e gli atti di violenza in generale a danno di persone che si trovano nella custodia dell'autorità.

Essi sono il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con Legge 25 ottobre 1977, n. 881, che all'art. 7 così dispone che "nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico"

La Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, a sua volta tradottasi nella Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (UNCAT), firmata a New York il 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987, ratificata e resa esecutiva con Legge 3 novembre 1988, n. 498 e divenuta efficace, nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° febbraio 1989. Ricorda esattamente il

Tribunale che tale Convenzione non si limita a vietare la tortura, ma ne prescrive altresì la previsione e punizione come reato nel diritto interno degli Stati ad essa aderenti. Ed ancora dagli articoli della Convenzione il Giudice deduce che esiste uno specifico obbligo, in capo a tutti gli Stati aderenti, di prevedere e introdurre espresse incriminazioni, nel diritto penale interno e nazionale, degli atti di tortura commessi dagli organi pubblici: i quali ultimi, in ragione della posizione ricoperta, hanno infatti la possibilità di agire più insidiosamente e con mezzi particolarmente raffinati, spesso risultando così assai più difficile la scoperta dei relativi abusi. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti è poi previsto – come esattamente ricorda il Tribunale - dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con Legge 4 agosto 1955, n. 848, articolo 3, norma questa che non può subire deroghe o limitazioni neppure in caso di guerra o situazioni di emergenza costituendo, dunque, il divieto in questione carattere assoluto.

Molto interessante è l'esame che il Tribunale fa della evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea in materia. Osserva infatti il Collegio che in una prima e più risalente fase, innanzitutto, la distinzione tra i tre *mistreatments* evocati dall'articolo 3 della CEDU, ossia tra «tortura», «trattamento

inumano» e «trattamento degradante», si basava sulla valutazione in termini di maggiore o minore intensità delle sofferenze inflitte. “Essa, più in particolare, risulta costruita secondo il metro della progressione scalare discendente, che dal più grave apice costituito dalla «tortura», cui si associano sofferenze particolarmente intense e rilevanti, passa per l'intermedia via del «trattamento inumano», per infine terminare con il «trattamento degradante», cui sono associate forme di sofferenza più tenui ed essenzialmente involgenti la sfera emotiva”. In una fase più vicina nel tempo i Giudici di Strasburgo hanno reso il criterio di distinzione più elastico e sfumato, “ad esso associando ogni valutazione doverosamente imposta dalle specifiche circostanze del caso concreto, siano esse oggettive perché legate al fatto, quali la durata del trattamento e la gravità dello stesso, siano esse soggettive perché legate alla vittima, quali l'età, il sesso, le sue condizioni psicologiche e il suo stato di salute”.

Da ultimo, come nota esattamente il Collegio, “in una assai più recente fase, inaugurata nel 2015 dalla sentenza *Cestaro contro Italia* (...) il Giudice convenzionale ha infine sviluppato una definizione di «tortura» imperniata sulla natura gratuita della violenza inflitta (“*gratuitous nature of the violence*”), nonché sull'uso eccessivo e sproporzionato della forza medesima, ove fatto dalle autorità pubbliche e di polizia”.

Infine, il Tribunale di Siena menziona

esattamente la previsione contenuta nello Statuto della Corte penale internazionale nel quale “la commissione di atti di tortura è intimamente legata e connessa ad un rapporto di custodia che lega, in condizione di evidente asimmetria e disparità degli uni rispetto alle altre, gli autori degli atti alle vittime degli stessi, con queste ultime identificate nelle persone custodite e i primi in appartenenti all’apparato di custodia”.

Particolare interesse riveste, ad avviso di chi scrive, il punto 41 della motivazione, laddove, una volta ricostruito il contenuto del diritto alla dignità delle persone detenute alla luce della puntuale ricostruzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, si citano le modifiche apportate dal D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 all’articolo 1 dell’Ordinamento penitenziario, che mentre al primo comma stabilisce il principio secondo cui: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona » al novellato terzo comma dispone che: « Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno”. Una volta richiamate le c.d. Regole penitenziarie europee del Consiglio d’Europa, di cui alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006, in occasione della 952a riunione dei Delegati dei Ministri, riviste e aggiornate dalla Raccomandazione R

(2206)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, adottata dal Consiglio dei Ministri il 1° luglio 2020, in occasione della 1380a riunione dei Delegati dei Ministri, il Collegio senese passa ad esaminare le funzioni (ed i correlativi doveri) del Corpo della Polizia penitenziaria, come previste dalla legge istitutiva 15 dicembre 1990, n. 395, che ha inteso superare la dimensione meramente custodiale delle funzioni che aveva contraddistinto e caratterizzato il disciolto Corpo degli agenti di custodia e il soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Si tratta di un passaggio estremamente importante della sentenza: esso richiama i doveri positivi del personale penitenziario, non limitati ad evitare violenze e sopraffazioni, ma tenuto “ad uniformarsi ai principi in materia di trattamento e di rieducazione stabiliti dall’ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione nonché ad operare nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona”.

Richiamo, questo, tanto più necessario in un momento in cui si tende, da parte di importanti esponenti della maggioranza di governo, ad accreditare l’idea secondo la quale i componenti della Polizia penitenziaria andrebbero difesi a prescindere, sempre e comunque, essendo essi dalla parte dei buoni contro i criminali cattivi rinchiusi in carcere. Segue, nella motivazione, un interessante ed approfondito esame del confine tra uso legittimo della coazione e abuso della forza

pubblica e dei requisiti di legittimità dell'impiego della coercizione in contesti penitenziari. La questione – come noto – viene spesso sollevata in relazione a fatti di violenza da parte della Polizia, sostenendosi che un certo uso della forza sia necessario al fine di indurre i riottosi e recalcitranti alla disciplina: argomento, va pur detto, assai diffuso e popolare, ciò anche in virtù del modo con cui si comunicano tutte le vicende relative alla esecuzione penale ed all'ordine pubblico.

A volte l'abuso e la violenza assumono carattere marcatamente collettivo e di conseguenza, oltre allo scopo investigativo o di punizione supplementare della persona nelle mani dei torturatori, si aggiunge una finalità intimidatoria e di minaccia nei confronti di tutti coloro che si trovino o si possano trovare nella stessa situazione: si leggano in questo senso le scene descritte nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Azzolina ed altri contro Italia* del 26 ottobre 2017 a proposito delle terribili violenze perpetrate nella Caserma di Bolzaneto in occasione del G8 di Genova del luglio 2001: ne riportiamo solo una a mo' di esempio, ma i casi riportati dalla Corte Europea sono alcune decine: “Il sig. ... fu arrestato il 20 luglio nelle prime ore del pomeriggio e lasciato con le mani e i piedi legati in pieno sole. Arrivato alla caserma di Bolzaneto verso le 17, fu posto in piedi davanti al muro di una cella. Fu trattato da «cretino di un comunista» e da «stronzo», e

ricevette ripetuti calci alle caviglie e colpi di manganello su tutto il corpo; gli fu sbattuta la testa contro il muro e gli fu spenta una sigaretta su un polso. All'alba, un medico ordinò agli agenti di togliere i lacci che legavano i polsi dell'interessato. Prima di essere identificato, quest'ultimo dovette svestirsi e passare tra alcuni agenti che lo colpirono alla nuca, sul dorso e sul sedere. In infermeria, fu minacciato di una perquisizione rettale e obbligato a svestirsi completamente e a fare piegamenti nudo. Non ricevette alcuna cura per le lesioni che presentava alle mani. Non gli fu permesso di andare al bagno”. Scene terribili rimaste senza punizione, dal momento che le indagini vennero ampiamente boicottate dalla Polizia (come riporta la stessa Corte Europea) a tutti i livelli e dal fatto che all'epoca si poté procedere solo per reati comuni, quali lesioni e minacce, non esistendo nel nostro ordinamento, come il Giudice di Strasburgo non manca di sottolineare, un autonomo ed adeguato reato di tortura, con conseguente estinzione per prescrizione di un gran numero di reati.

Ed è in questo quadro che, ad avviso del Tribunale, si inseriscono i fatti di abuso della forza, gli atti di violenza e sopruso commessi nel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, ad opera degli imputati, all'interno del reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano: essi erano “finalizzati a ristabilire rapporti di forza minacciati e messi in discussione dai disordini e dalle proteste

ivi verificatesi, nei recenti giorni e, da ultimo, nella stessa mattina di quella giornata.”

Le condanne che ne sono conseguite sono state esattamente inquadrare nella fattispecie descritta dall'art. 613-*bis* del Codice penale.

5. Il prossimo futuro: la tortura è ancora assai popolare

La tortura è una condotta violenta antica, tuttora molto diffusa nel mondo.

Non bastano le pur solenni dichiarazioni di ripudio dell'odioso strumento, né le Convenzioni internazionali che il Tribunale di Siena ha con tanta precisione citato a sostegno della propria motivazione, ad evitare o limitare un uso violento della forza verso condannati in espiazione di pena, imputati, persone che comunque sono costrette a subire l'altrui potere. Le affermazioni categoriche delle Convenzioni richiedono di essere osservate ed adempite, ma ciò comporta un cambiamento delle condotte e dell'etica pubblica che ancora richiede un paziente lavoro culturale che, come risulta da varie prese di posizione di esponenti dell'attuale maggioranza, e non solo, è ben lungi dall'essere completato, non solo in Italia.

I sostenitori del ricorso alle “maniere forti” costituiscono anche da noi un'ampia

platea: pende alla Commissione giustizia della Camera dei deputati una proposta di legge, la n. 623 del 2022, firmatari numerosi esponenti del partito della Presidente del Consiglio in carica, con la quale si chiede, puramente e semplicemente, l'abrogazione dell'art. 613-*bis* del Codice penale e la sua sostituzione con una circostanza aggravante che suonerebbe così: “l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidire lei o una terza persona o di esercitare pressioni su di lei o su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito”.

È chiaro a tutti che una simile circostanza aggravante, bilanciabile con qualsiasi circostanza attenuante, anche generica, sarebbe poco più di una pezza messa al vero scopo del progetto, quello di abrogare gli artt. 613-*bis* e 613-*ter*. Illuminanti sono in proposito le parole usate dai presentatori del progetto di legge: “Potrebbero finire nelle maglie del reato in esame comportamenti chiaramente estranei

al suo ambito d'applicazione classico, tra cui un rigoroso uso della forza da parte della polizia durante un arresto o in operazioni di ordine pubblico particolarmente delicate o la collocazione di un detenuto in una cella sovraffollata. Ad esempio, gli appartenenti alla polizia penitenziaria rischierebbero quotidianamente denunce per tale reato a causa delle condizioni di invivibilità delle carceri e della mancanza di spazi detentivi, con conseguenze penali molto gravi e totalmente sproporzionate. Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe, inoltre, disincentivare e demotivare l'azione delle Forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il loro lavoro, con conseguente arretramento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato dell'iniziativa delle Forze dell'ordine”.

Che non si tratti di una iniziativa estemporanea di qualche deputato a briglia sciolta lo dimostra il progetto di legge del Governo n. 1660/C in tema di 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario', in discussione alla Camera, che introduce il nuovo delitto di rivolta penitenziaria. Nel provvedimento ci si propone di penalizzare la resistenza passiva dei detenuti negli istituti penitenziari e nei centri per migranti, facendo “ricorso alla minaccia penale come

unica soluzione come strumento per rispondere al bisogno di sicurezza”. Inoltre, il progetto di legge propone l'equiparazione fra migranti e detenuti sotto il profilo dell'eguale criminalizzazione della resistenza passiva. Un segnale evidente del fatto che “appartenere ad una determinata categoria significa di per sé subire un trattamento peggiore, essere oggetto di biasimo sociale, essere destinato all'emarginazione in una società che di fatto nega la pari dignità sociale” come ha di recente sottolineato il Presidente emerito della Corte costituzionale prof. Giovanni Maria Flick all'agenzia ANSA. Secondo Flick “lo stato può premiare la collaborazione del detenuto ma non può e non deve punire il suo rifiuto”. Infine, “introdurre il regime ostativo per chi commetta il delitto di resistenza passiva negli istituti penitenziari mette sullo stesso piano chi abbia commesso delitti gravi, criminalità organizzata, terrorismo, con chi abbia resistito anche passivamente ad un ordine dell'autorità all'interno dell'istituto” commenta ancora il Presidente emerito. “La via tracciata da questo disegno di legge - conclude - rimane quella dell'esclusività della minaccia sanzionatoria penale e della sproporzione tra tutela della sicurezza e garanzia della libertà personale”.

Ed ancora si prevede che sia punito chiunque, all'interno di un istituto penitenziario ovvero di uno dei centri per migranti indicati, “mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva

all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta"; una pena più bassa è prevista per chi partecipa alla rivolta.

Il provvedimento, mentre si scrive la presente breve nota, è all'esame della Commissione giustizia della Camera ed è perciò fuori luogo commentare una legge che non c'è ancora. Preme però sottolineare che il riferimento ad una "resistenza anche passiva" induce a ritenere che si voglia introdurre una ferrea disciplina ad ogni costo, tutelata da norme penali di stampo marcatamente repressivo.

Non solo in Italia, però, si registrano pulsioni violente dalla parte del potere: vi sono infatti anche moderni fautori della necessità della tortura (e dell'omicidio politico). Alan Dershowitz, uno dei più celebri e dei più ricchi avvocati statunitensi, docente all'Università di Harvard, difensore spesso vincente di casi difficili e molto mediatici, sostiene che per fermare i terroristi c'è una sola strategia: impedire che essi ricavano vantaggi dalle loro azioni e far capire loro in anticipo che non otterranno alcun beneficio dalle loro imprese sanguinarie. Ma secondo Dershowitz per spezzare il cortocircuito di cause ed effetti che sostiene il terrorismo internazionale è necessario intervenire con misure molto più energiche e coerenti di quelle che sono state usate finora, infliggendo ai terroristi punizioni severe, 'inabilitare' i suoi militanti arrestandoli o

uccidendoli, decidere misure preventive e sanzionatorie che includano la tortura, l'assassinio, l'infiltrazione di spie, la corruzione, il ricatto, le rappresaglie collettive, la distruzione delle case dei parenti degli attentatori suicidi. Versione contemporanea della legge c.d. del taglione, questa posizione di Dershowitz ha costituito una delle basi teoriche per lo sviluppo, negli Stati Uniti e non solo, della politica che ha portato alla creazione della prigione di Guantanamo, agli orrori della prigione di Abu Ghraib in Iraq, alle *extraordinary renditions* di sospetti terroristi verso Paesi "amici" nei quali la tortura viene sistematicamente praticata e via torturando ed eliminando senza processo e senza rendere conto a nessuno. Dove abbiano portato queste politiche è stato chiaro con la precipitosa ed ingloriosa ritirata dei Paesi occidentali dall'Afghanistan dopo venti anni di sanguinosa ed inutile guerra, dalla perdurante instabilità in Iraq, dal fallimento di questa strategia in Palestina.